



Comune di Vigonovo

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER IL SERVIZIO DI  
ASSISTENZA DOMICILIARE E I SERVIZI  
COMPLEMENTARI NON SOSTITUIVI AL SAD**

**CIG 8726529F87 – CVP 85310000-5**

**ANNO 2021/2024  
(1 luglio 2021 – 30 giugno 2024)**

## **TITOLO I - OGGETTO DELL'APPALTO E PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **ART. 1 OGGETTO**

Costituisce oggetto del presente capitolato l'incarico per l'esecuzione del Servizio Comunale di Assistenza Domiciliare (SAD) e servizi complementari non sostitutivi al SAD (trasporto, consegna pasti). L'operatore economico accetta di eseguire il SAD e i servizi complementari alle condizioni espressamente previste nel presente documento, ad integrazione ed in deroga di quelle previste nelle "Condizioni generali di contratto relative alle prestazioni di servizi" e all'allegato 27 "Capitolato d'onori "servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi sociali" ai fini della partecipazione del mercato elettronico della pubblica amministrazione" in MEPA.

L'Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ne può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, come previsto dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

### **ART. 2 SCELTA DEL CONTRAENTE E CONDIZIONI PARTICOLARI**

Per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato il Comune di Vigonovo si avvale della collaborazione di una Coop./Impresa, che di seguito verrà chiamata affidatario, individuata a seguito di gara d'appalto esperita mediante R.D.O. da espletarsi sul MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, previa manifestazione d'interesse da parte di concorrenti idonei per la successiva richiesta, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a), D.Lgs.50/2016 senza ammissione di offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La presentazione dell'offerta da parte delle ditte concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione.

In particolare l'affidatario con l'invio della propria offerta accetta, espressamente, a norma degli artt.1341 e 342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta valida e di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

### **ART. 3 DURATA**

La durata dell'appalto è riferita al periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2024 (36 mesi), salvo differimento del momento iniziale del rapporto, derivante dalla necessità di rispettare i tempi prescritti per le diverse fasi procedurali.

Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio al servizio il Comune di Vigonovo potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto disposto dal comma 8 art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Vigonovo.

### **ART. 4 RINNOVO E PROROGA**

Il Comune di Vigonovo si riserva la facoltà di avvalersi, ai sensi del comma 11 dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dell'eventuale proroga del termine di scadenza del contratto, fino ad un massimo di sei mesi, nelle more dell'individuazione del nuovo contraente alle medesime condizioni in vigore per l'ultimo anno previsto in contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. Il Comune comunicherà il ricorso alla proroga tramite PEC da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del contratto.

E' prevista, inoltre ai sensi dell'art. 35 del Codice, la facoltà per il Comune di rinnovare il contratto alla sua scadenza per ulteriori tre anni.

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'affidamento è pari ad € 256.106,22 IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; detto importo ricomprende l'eventuale rinnovo nei termini e nelle condizioni sopra specificate, quantificato in € 128.053,11 iva esclusa compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

### **ART. 5 VALORE**

Il valore dell'appalto è quello risultante dall'aggiudicazione, con riferimento alla base d'asta in gara espressa per il periodo dal 01.07.2021 al 30.06.2024, in Euro 126.653,11 IVA esclusa, di cui € 112.418,11

(IVA esclusa) per € 20,23/h x 5.557 h per personale OSS qualificato e € 14.235,00 per € 18,25/h x 780 per personale senza specifica qualifica. Su tale importo verrà effettuata l'aggiudicazione, basata sul prezzo orario fornito. I costi per la sicurezza specifici per il presente appalto, non soggetti a ribasso, previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a €1.400,00.

Il costo è onnicomprensivo di tutti i costi per la realizzazione del servizio medesimo come specificato nel presente capitolato: costo dell'attività di coordinamento, del tempo occupato per le diverse riunioni con i servizi del territorio interessati nel progetto assistenziale, del tempo occupato per la redazione di relazioni periodiche di monitoraggio; costo derivante dall'utilizzo delle automobili dell'affidatario e/o proprie degli operatori, compresa la benzina, anche per trasporti degli utenti sul territorio comunale e fuori del territorio comunale; costo della formazione e aggiornamento degli operatori; costo connesso all'erogazione delle prestazioni, quali ad esempio materiali igienico-sanitari, modulistica e cancelleria nonché tutti gli strumenti ed il materiale necessario per il lavoro degli operatori addetti ai servizi compresi di DPI (dispositivi di protezione individuale).

#### **ART. 6 CRITERI PREMIALI**

All'aggiudicazione dell'appalto si procederà applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs 50/2016, secondo la formula di calcolo del punteggio economico sul valore complessivo dell'offerta, non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente).

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che abbia conseguito il punteggio più alto in relazione alla somma dei punti attribuiti ai seguenti elementi, espressi in centesimi:

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| A. CRITERIO ECONOMICO  | punteggio massimo 30 (trenta)   |
| B. CRITERI QUALITATIVI | punteggio massimo 70 (settanta) |

#### **A. CRITERIO ECONOMICO**

##### **punteggio massimo punti 30 (trenta)**

Al soggetto che avrà offerto il prezzo più basso, verranno attribuiti 30 punti, mentre agli altri offerenti saranno attribuiti punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

$$P = (Opc \times Pmax) : Odv$$

dove

P = punteggio da assegnare

Opc = offerta più conveniente

Pmax = punteggio massimo attribuibile

Odv = offerta da valutare

Il costo orario del servizio onnicomprensivo di tutto quanto richiesto dal presente capitolato, non potrà superare € 20,23 al netto dell'IVA per l'operatore qualificato OSS e € 18,25 al netto dell'IVA per l'operatore non qualificato. Non sono ammesse offerte in aumento.

#### **B. CRITERI QUALITATIVI**

##### **punteggio massimo punti 70 (settanta)**

Il progetto tecnico, redatto in lingua italiana, contenuto in massimo 5 fogli, per un totale di n. 10 (dieci) facciate, in formato A4, scrittura Times New Roman, altezza carattere 12, ad interlinea singola e massimo 50 righe, allegato di cui al punto 5 escluso, dovrà essere strutturato nei punti di seguito elencati.

Le parti di progetto eccedenti le 10 facciate non saranno valutate dalla commissione anche se contenenti elementi soggetti a valutazione.

Le componenti tecnico qualitative dell'offerta sono individuate nelle seguenti descrizioni e ad esse sono attribuiti punteggi secondo le indicazioni di seguito precisate:

#### **1. Proposta progettuale:**

**Max 20 punti**

Ai fini della valutazione verranno considerate:

- 1) l'organizzazione e l'articolazione delle attività socioassistenziali rivolte agli utenti del servizio;
- 2) la descrizione delle metodologie e degli strumenti utilizzati negli interventi con gli utenti ed eventuali loro nuclei familiari;
- 3) le strategie di gestione delle relazioni e delle eventuali conflittualità tra operatore e utente e tra operatori;
- 4) rapporto con il servizio sociale comunale.

Tali indicatori andranno descritti dettagliatamente e in modo operativo e non astratto, specificando per ognuno: metodologie, attività, responsabilità, compiti, risorse, tempi e strumenti attivati.

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:  $P = mc \times 20$   
dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti dalla Commissione giudicatrice.\*

## **2. Organizzazione del personale impiegato:**

**Max 10 punti**

Ai fini della valutazione verranno considerate:

- 1) le modalità di sostituzione del personale assente;
- 2) il monitoraggio dell'assenza dell'operatore;
- 3) le modalità e la tempestività della comunicazione al committente;
- 4) i tempi di sostituzione e attivazione concreta degli interventi nei momenti di criticità, la gestione delle emergenze;
- 5) le modalità di prevenzione burn-out e turn over

Tali indicatori andranno descritti dettagliatamente e in modo operativo e non astratto, specificando per ognuno: metodologie, attività, responsabilità, compiti, risorse, tempi e strumenti attivati.

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:  $P = mc \times 10$   
dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti dalla Commissione giudicatrice.\*

## **3. Strumenti di valutazione e soddisfazione dell'utente:**

**Max 5 punti**

Strumenti di valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza, suddivisi per:

- 1) strumenti di valutazione della qualità del servizio erogato;
- 2) strumenti di monitoraggio e rilevazione della qualità percepita e del grado di soddisfazione dell'utenza;
- 3) strumenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:  $P = mc \times 5$   
dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti dalla Commissione giudicatrice.\*

## **4. Formazione e supervisione (aggiuntiva rispetto alla formazione minima richiesta all'art. 16 del presente CSA), senza oneri aggiuntivi per il Comune di Vigonovo: Max 5 punti**

- 1 punto ogni 3 ore di formazione proposte per tutti gli operatori, su argomenti inerenti la professione, il rapporto con l'utenza, il lavoro in equipe, fino ad un massimo di 5 punti;

Si precisa che le ore offerte valgono per tutta la durata dell'appalto.

## **5. Curricula Responsabile Coordinamento Operativo:**

**Max 5 punti**

Verrà considerata l'esperienza nel settore della gestione del personale oltre a quella minima già prevista dal Capitolato, attribuendo:

- 1 punto se il coordinatore proposto dall'operatore economico ha esperienza di almeno 1 anno;
- 2 punti se il coordinatore proposto dall'operatore economico ha esperienza di più di 1 anno;
- 5 punti se il coordinatore proposto dall'operatore economico ha esperienza di almeno 4 anni;

## **6. Rapporti con il territorio:**

**Max 10 punti**

Ai fini della valutazione verranno considerate le modalità operative proposte rispetto ai seguenti indicatori:

- 1) descrizione degli strumenti e modalità per garantire l'integrazione e la collaborazione tra il servizio di assistenza domiciliare ed i servizi sanitari dell'AULSS 3;
- 2) descrizione degli strumenti e modalità per garantire il lavoro di rete con gli attori istituzionali, le associazioni, le organizzazioni del terzo settore e in generale con il territorio e le risorse in esso presenti in modo tale da creare sinergie utili agli utenti non autosufficienti in carico, nonché offrire loro opportunità e servizi attivi nel territorio.

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:  $P = mc \times 10$   
dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti dalla Commissione giudicatrice.\*

**7. Proposta aggiuntiva e migliorativa, senza oneri aggiuntivi per il comune di Vigonovo, rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale: Max 15 punti**

L'offerta consiste in servizi di cura alla persona aggiuntivi, innovativi, rispetto al CSA (a mero titolo esemplificativo manicure, pedicure, cura dei capelli; laboratori, incontri, ecc.)

Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:  $P = mc \times 15$   
dove mc è la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1 attribuiti dalla Commissione giudicatrice.\*

\*Al fine di rendere omogenea l'attribuzione dei punteggi agli elementi da valutare la Commissione giudicatrice procederà ad assegnare per gli elementi di cui alla lettera B) punto 1), punto 2), punto 3), punto 6) e punto 7) sopraindicati, un giudizio tra quelli sotto riportati, al quale corrisponde il rispettivo coefficiente.

\*Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi:

Giudizio	Descrizione	Coefficiente
INSUFFICIENTE	Nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; mancanza di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; insufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; mancanza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, non in linea con gli standard richiesti.	0,0
SUFFICIENTE	Nel caso in cui vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con gli standard richiesti.	0,3
BUONO	Nel caso in cui vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, più che in linea con gli standard richiesti.	0,5
OTTIMO	Nel caso in cui vi sia ottima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni; ottimo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, superiore agli standard richiesti	0,8
ECCELLENTE	Nel caso in cui vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'ente; concreta fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione delle soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto superiore agli standard richiesti.	1,0

Il progetto deve necessariamente essere suddiviso nelle sette specifiche sezioni sopra descritte. Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

**TITOLO II - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) E I SERVIZI COMPLEMENTARI NON SOSTITUITI AL SAD (TRASPORTI, CONSEGNA PASTI)**

**ART. 7 PRINCIPI E FINALITA' DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI NON SOSTITUTIVI AL SAD**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) e i servizi complementari non sostitutivi al SAD sono intesi quale intervento sociale unitario, globale ed integrato con altri servizi socio-assistenziali, socio sanitari, servizi scolastici, nonché associazioni di volontariato ed enti preposti alla tutela dei cittadini presenti nel territorio secondo le finalità di cui all'art. 15 della L. 328/2000 e dai regolamenti comunali.

Il SAD e i servizi complementari non sostitutivi al SAD si collocano nella rete di servizi territoriali con lo scopo di garantire alle persone la permanenza nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, tutelando la salute e favorendo il miglioramento della qualità di vita dei soggetti interessati e dei loro familiari, prevenendone gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico, attraverso interventi concreti di sostegno e di stimolo, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona. Il Servizi si caratterizzano per l'elasticità, flessibilità e tempestività delle prestazioni che possono essere molteplici e diversificate in relazione ai bisogni dell'utente e agli obiettivi da raggiungere; l'assistenza domiciliare si integra con le prestazioni di altri servizi socio-sanitari, in particolare nell'ambito dei programmi di A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) prevista dai Piani di Zona, in collaborazione con l'Azienda ULSS 3.

La presa in carico degli utenti e l'attivazione del servizio avviene con le modalità indicate dai Servizi Comunali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare e i servizi complementari non sostitutivi al SAD perseguono le seguenti finalità:

- assicurare ai beneficiari, attraverso l'adozione di strumenti adeguati di valutazione del bisogno, interventi che consentano di mantenere la routine di vita quotidiana, di conservare relazioni affettive, familiari e sociali, indispensabili per vivere in maniera autonoma;
- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione dei soggetti, ampliandone i rapporti interpersonali;
- alleggerire l'isolamento e sostenere psicologicamente i membri della famiglia, favorendo l'inserimento nella vita del quartiere o della frazione e stimolando la partecipazione della famiglia nella ricerca delle possibili soluzioni ai problemi di interesse comune;
- attivare le reti sociali di solidarietà, promuovendo iniziative culturali, ricreative, sollecitando la collettività sui temi della solidarietà;
- ritardare il più possibile l'accesso a servizi ospedalieri e di ricovero, anche prevenendo l'aggravarsi di situazioni fisiche e/o psichiche già compromesse;
- evitare l'inappropriato inserimento in strutture protette;
- promuovere e favorire l'attivazione di forme di solidarietà familiari ed extra familiari,

#### **ART. 8 SERVIZI E PRESTAZIONI RICHIESTE**

L'affidatario dovrà provvedere con propria organizzazione e proprio personale, all'esecuzione integrata delle prestazioni sotto descritte, assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti alla mancata, parziale o inadeguata esecuzione delle stesse.

Le prestazioni oggetto del presente contratto e richieste all'affidatario sono le seguenti:

##### **a) In riferimento al destinatario del servizio:**

- ▶ La promozione dell'autonomia e lo sviluppo mediante l'affiancamento dell'O.S.S. che lo aiuti valorizzando le sue risorse e le sue potenzialità;

##### **b) Aiuto per il governo della casa con il coinvolgimento dell'utente:**

- ▶ riordino del letto e della stanza;

- ▶ pulizia dei servizi e dei vani dell'alloggio ad uso dell'utente e dallo stesso utilizzati, curando l'aerazione ed illuminazione;
- ▶ cambio della biancheria;
- ▶ lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario dell'utente ed eventuale utilizzo del servizio di lavanderia;
- ▶ piccoli lavori di rammendo e cucito;
- ▶ spesa e rifornimenti;
- ▶ collaborazione nell'attivazione di risorse per problemi riguardanti l'alloggio.

**c) relative al bisogno dell'utente o del nucleo familiare:**

- ▶ igiene e cura della persona;
- ▶ preparazione e somministrazione pasti;
- ▶ fornitura pasti a domicilio;
- ▶ acquisto di generi alimentari, medicinali ed altro;
- ▶ aiuto/sostegno per acquisizione di semplici autonomie;
- ▶ accompagnamento per riscossione pensione, visite mediche od altre necessità in ambito comunale ed extracomunale;

**d) relative a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:**

- ▶ mobilitazione dell'utente allettato;
- ▶ aiuto nella deambulazione sia all'interno che all'esterno dell'ambiente domestico;
- ▶ aiuto nell'uso di accorgimenti per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli;
- ▶ aiuto nell'uso di ausili sanitari;

**e) relative all'aspetto sanitario:**

- ▶ frizioni e massaggi antidecubito;
- ▶ assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni farmacologiche;
- ▶ prestazioni igienico - sanitarie di semplice attuazione, in collaborazione con i servizi sanitari;

**f) relative al segretariato sociale ed alla socializzazione:**

- ▶ interventi finalizzati a contrastare l'emarginazione sociale favorendo il contatto ed il rapporto con le agenzie di socializzazione presenti nel territorio per promuovere ed incentivare la partecipazione dell'utente e/o del nucleo familiare alla vita della comunità;
- ▶ aiuto/disbrigo di pratiche amministrative semplici e piccole commissioni;
- ▶ informazione sui servizi socio sanitari del territorio;
- ▶ coinvolgimento di parenti e vicini;
- ▶ partecipazione agli interventi di socializzazione e/o di recupero a favore della persona;
- ▶ rapporti con strutture sociali, sanitarie, ricreative del territorio.

**g) relative alla organizzazione, coordinamento, programmazione:**

- ▶ partecipazione alle riunioni di programmazione e di valutazione dei singoli interventi ed alle riunioni di verifica del servizio;
- ▶ registrazione delle prestazioni effettuate c/o gli utenti;
- ▶ contributo alla rilevazione ed analisi dei bisogni del territorio.

**h) Altre e eventuali prestazioni concordate nel piano di lavoro individuale e rientranti nei compiti della categoria professionale.**

**ART. 9 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Il S.A.D e i servizi complementari sono organizzati e gestiti secondo quanto previsto nel "Regolamento in materia di Servizi Sociali e Servizi Scolastici" approvato con deliberazione n. 42 del 24.03.2016 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione – Regolamenti Comunali.

I rapporti intercorrenti tra il Comune di Vigonovo e l'aggiudicatario vengono disciplinati da questo capitolato d'appalto nel quale viene precisato che la titolarità del SAD e dei servizi complementari restano del Comune che svolge al riguardo un ruolo di programmazione, coordinamento, verifica e controllo.

Il servizio si svolge per tutta la durata dell'anno solare, di massima, presso il domicilio dell'utente, ma anche presso altri luoghi, in base al progetto individuale formulato dall'Assistente Sociale del Comune di Vigonovo.

L'assistenza domiciliare tende all'attivazione e stimolo delle capacità potenziali e/o residuali della persona e della famiglia, evitando che le prestazioni si sostituiscano ad attività che la persona stessa o le famiglie, siano in grado di svolgere direttamente (funzione di stimolo).

Il S.A.D si caratterizza per l'elasticità, flessibilità e tempestività delle prestazioni che possono essere molteplici e diversificate in relazione ai bisogni dell'utente e agli obiettivi da raggiungere.

L'assistenza domiciliare viene erogata da personale professionalmente qualificato e si integra con le prestazioni di altri servizi socio-sanitari, in particolare nell'ambito dei programmi di A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) prevista dai Piani di Zona, in collaborazione con l'Azienda ULSS.

**ART. 10 ORARIO DEL SERVIZIO**

Il S.A.D e i servizi complementari si effettuano in 6 giorni su 7 lavorativi, tra le ore 7.00 e le ore 20.00 e dalle ore 07.00 alle ore 13.00 il sabato, ed in casi eccezionali, nelle domeniche e festivi, nel limite massimo di 100 ore annue, entro 24 ore dalla data di richiesta comunale, per un totale presumibile di 5.557 ore per il SAD e 780 ore per i servizi complementari, per tutta la durata dell'appalto, da cadenzare in modo proporzionale o in base alle necessità.

Il monte ore è così suddiviso:

- 951 ore nel 2021;
- 2.592 ore nel 2022 (di cui 1.812 con personale OSS qualificato e 780 di personale non qualificato in possesso di patente di tipo B);
- 1.812 ore nel 2023;
- 982 ore nel 2024

Tale monte ore è comprensivo di:

- lavoro diretto con l'utenza;
- tempi di percorrenza tra un luogo di lavoro e un altro (ad esempio domicilio degli utenti);
- attività svolte dall'Operatore Socio-Sanitario non in contatto diretto con l'utenza (back office)

Le attività di back office svolte dall'Operatore Socio-Sanitario comprendono:

- la partecipazione alle riunioni settimanali con l'Assistente Sociale del Comune;
- le attività di cura e aggiornamento delle cartelle sociali dell'utente e della scheda tecnica di monitoraggio;

Non si terrà conto dei tempi di percorrenza tra l'abitazione dell'operatore/sede ditta e quella del primo utente in carico, né al ritorno di quelli tra l'ultimo utente e l'abitazione dell'operatore/sede ditta.

I tempi di percorrenza necessari agli operatori per spostarsi da utente a utente vengono riconosciuti nella misura massima di 10 minuti e sono compresi nel monte-ore suddetto. L'affidatario deve mensilmente rendicontare gli orari effettuati, suddivisi per tipologia di prestazione.

Le prestazioni verranno fornite negli orari concordati e stabiliti tra il Comune e l'affidatario.

#### **ART. 11 REGISTRAZIONE E VERIFICA DELLE PRESTAZIONI**

Nell'organizzazione del servizio, le prestazioni effettuate a favore dell'utente dovranno essere giornalmente registrate.

La rilevazione e la registrazione degli orari dovrà essere informatizzata; per il lavoro diretto con l'utenza dovranno essere chiaramente indicati il nome utente, il nome operatore e la data e l'orario della prestazione, mentre per l'attività di back office il nome operatore e la data e l'orario di tale attività. Tali dati dovranno essere consultabili in tempo reale, sia da parte dell'affidatario che del Comune.

Spetta al Servizio Sociale della stazione appaltante, la verifica e il controllo dei dati per assicurare l'unitarietà, l'efficacia ed efficienza degli interventi, nonché la congruità e puntualità delle prestazioni del personale.

La verifica in ordine all'andamento dei progetti di intervento verrà effettuata nell'ambito delle riunioni periodiche tra l'Assistente Sociale del Comune e gli operatori del S.A.D.

#### **ART. 12 MONTE ORE**

Il monte ore, definito all'art. 9, è riportato solo a titolo puramente indicativo in quanto il Comune riconoscerà il relativo corrispettivo solo per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese.

Nulla sarà dovuto nel caso in cui le prestazioni richieste dovessero risultare in numero inferiore a quelle del minimo teorico che, si ripete, ha unicamente valore indicativo.

Eventuali eccezioni in aumento saranno riconosciute solo ed esclusivamente se autorizzate formalmente e in via preventiva dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Vigonovo.

Spetterà all'affidatario monitorare mensilmente l'andamento del servizio e lo stesso è responsabile in caso di scostamento in più rispetto al totale ore indicato all'art. 9, se non formalmente autorizzato come specificato al punto precedente.

Nessun corrispettivo sarà riconosciuto dal Comune in caso di superamento del monte ore, non preventivamente e formalmente autorizzato dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Vigonovo.

#### **ART. 13 AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE E VERIFICA DEL SERVIZIO**

La presa in carico degli utenti e l'attivazione del servizio avviene con le modalità indicate nel "Regolamento in materia di Servizi Sociali" di cui alla deliberazione n. 42/2016.

Gli utenti in carico al S.A.D al momento dell'aggiudicazione del nuovo appalto saranno comunicati all'affidatario esclusivamente dal Servizio Sociale del Comune di Vigonovo.

L'attivazione di nuovi servizi avverrà in base a comunicazione contenente i nominativi degli utenti trasmessa periodicamente dal Servizio Sociale all'affidatario, che la gestirà in base alle disponibilità orarie che si verificano sul totale teorico di cui all'art. 9.

La sospensione temporanea di un servizio SAD deve essere comunicata dall'utente o suo familiare all'Assistente Sociale Comunale che farà comunicazione al Responsabile Coordinamento Operativo dell'affidatario.

La cessazione di un servizio SAD avviene attraverso comunicazione dell'Assistente Sociale all'affidatario.

L'attivazione di un nuovo servizio deve avvenire da parte dell'affidatario entro le 24 ore dalla comunicazione trasmessa dall'Assistente Sociale, salvo diverse e formali comunicazioni relative a situazioni che per la loro gravità siano valutate dal Servizio Sociale come urgenti, previa preventiva stima della disponibilità oraria sul monte ore fissato.

Il S.A.D di cui al presente capitolato deve essere erogato all'utente con continuità, di conseguenza l'affidatario dovrà garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità.

#### **ART. 14 AUTOMOBILI DI SERVIZIO E TELEFONIA MOBILE**

L'affidatario dovrà garantire l'espletamento del servizio, per gli spostamenti e gli accompagnamenti a favore degli utenti da effettuarsi durante il servizio, con propri mezzi di trasporto o del proprio personale.

L'affidatario si assume ogni onere in riferimento alla gestione degli stessi (assicurazione, bollo, riparazioni, pulizia, carburante, custodia, ecc.) sollevando il Comune di Vigonovo da ogni responsabilità per danni che dovessero subire/arrecare gli operatori stessi, gli utenti ed i terzi.

L'operatore economico affidatario dovrà dotare il proprio personale di telefonia mobile per garantire la trasmissione di informazioni e notizie riguardanti gli utenti e il servizio, per comunicare tempestivamente urgenze o variazioni in merito all'espletazione del servizio, la ditta affidataria si assume inoltre l'onere in riferimento alla gestione degli stessi (canone, ricariche, ecc.) sollevando il Comune di Vigonovo da ogni responsabilità dall'utilizzo improprio del telefono mobile.

### **TITOLO III NORME GENERALI**

#### **ART. 15 CLAUSOLA SOCIALE**

L'affidatario, al fine di assicurare la continuità del servizio, si impegna a garantire la prosecuzione dell'utilizzo del personale con funzione socioassistenziale già impiegato dal precedente gestore, salvo, in ogni caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecniche ed organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall'ANAC A.G. 25/2013). Le eventuali restanti prestazioni sono erogate dall'affidatario tramite proprio personale, adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal Capitolato d'appalto e in possesso dei titoli richiesti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 "...i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, ...". Essendo il servizio di cui al presente Capitolato un servizio ad alta intensità manodopera, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

#### **ART. 16 PERSONALE**

L'affidatario dovrà avvalersi, nello svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare, riferito al quantitativo orario nella durata dell'appalto di 5.557 ore, per personale OSS qualificato di personale in possesso di apposito attestato di qualificazione professionale, conseguito a seguito di corsi annuali o biennali organizzati e/o autorizzati dalla Regione Veneto ai sensi della D.G.R. n. 3446/1986, L.R. n. 20/2001, D.G.R. n. 2230/2002 e D.G.R. n. 3973/2002 o equipollente. Il personale impiegato dovrà essere in numero adeguato all'articolazione dell'orario di lavoro, nonché possedere i requisiti fisici sanitari che lo rendano idoneo alle prestazioni del servizio.

L'affidatario dovrà avvalersi nello svolgimento di servizi complementari e non sostitutivi al SAD (trasporti, consegna pasti) di personale non qualificato ma in possesso di patente di tipo B, riferito al quantitativo orario nella durata dell'appalto di 780 ore.

L'affidatario dovrà impiegare per tutta la durata dell'appalto i medesimi operatori al fine di una continuità relazionale con gli utenti e gli stessi potranno essere variati solo per evenienze contingenti, straordinarie e motivate e ne dovrà essere data immediata comunicazione al Comune.

In caso di assenza del personale per qualunque motivo deve esserne garantita l'immediata sostituzione.

Il personale dovrà mantenere un contegno decoroso e corretto nei confronti dell'utenza.

In ottemperanza all'art. 6 della Legge 123/2007 il personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Gli Operatori sono tenuti a svolgere il proprio ruolo nel rispetto della dignità e della riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

E' fatto divieto all'affidatario ed ai singoli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti privatistici con gli utenti beneficiari del servizio.

Gli operatori sono tenuti a svolgere la loro attività nell'ambito dell'orario dei servizi di cui all'art. 9. In mancanza di uno dei requisiti indicati nel presente capitolato, l'Ente appaltante potrà chiederne la sostituzione del personale all'affidatario.

Qualora l'operatore dovesse rendersi responsabile di mancanze gravi nei confronti dell'utente o dovesse con il suo comportamento pregiudicare il buon andamento del servizio o non fosse ritenuto idoneo al servizio è facoltà dell'Ente chiederne la sostituzione.

E' previsto anche il richiamo del personale su richiesta motivata dall'Ente Appaltante.

Il personale dovrà inoltre essere munito di patente B.

In caso di sciopero devono essere garantiti gli interventi essenziali concordati con l'amministrazione comunale. Il servizio sociale individuerà e segnalerà i nominativi degli utenti beneficiari di interventi essenziali, cui a norma di legge va assicurata la prestazione.

#### **ART. 17 FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E SUPERVISIONE DEL PERSONALE**

L'affidatario ha l'obbligo di garantire, con oneri a proprio carico, la formazione e l'aggiornamento, dei quali verrà concordato il contenuto con i referenti comunali:

- del personale OSS in servizio pari ad almeno 10 ore individuali all'anno e comunque pari a quanto dichiarato nel progetto tecnico presentato ai fini dell'aggiudicazione, escluse le ore per l'attività di formazione obbligatoria (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche, Privacy, interventi di primo soccorso).

L'affidatario dovrà altresì attivare:

- a favore degli operatori OSS in servizio opportune occasioni di supervisione, al fine di elaborare le eventuali difficoltà derivanti da problematiche incontrate nello svolgimento del servizio o all'interno del gruppo stesso;

La supervisione e la formazione saranno tenute da esperti di comprovata esperienza nel campo formativo e nella supervisione di operatori sociali e verrà svolta al di fuori dell'orario di lavoro a carico dell'ente appaltante.

Il calendario annuale della formazione/aggiornamento dovrà essere presentato entro il 1° luglio.

Tutte le ore di formazione obbligatorie e quelle previste dal Capitolato dovranno essere pagate come da Ccnl e dovranno essere considerate a tutti gli effetti come ore di lavoro per cui matureranno tutti gli istituti previsti (es. tredicesima, ferie, Tfr, ecc.)

#### **ART. 18 REFERENTE RESPONSABILE**

L'affidatario dovrà individuare un suo referente che sarà l'unico interlocutore per l'Amministrazione Comunale, nonché responsabile per tutte le provvidenze che riguardano gli adempimenti di oneri contrattuali.

Il nominativo dovrà essere comunicato in sede di gara.

Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto referente si intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare e le risposte dovranno essere sottoscritte dal medesimo referente.

Il Referente Responsabile dell'affidatario può coincidere con il Responsabile del Coordinamento Operativo.

#### **ART. 19 RESPONSABILE COORDINAMENTO OPERATIVO**

L'affidatario dovrà individuare un unico Responsabile del Coordinamento Operativo, in seguito RCO, responsabile del servizio per gli aspetti gestionali ed organizzativi ed interlocutore con il Comune di Vigonovo per ogni aspetto tecnico relativo ai servizi.

Tale responsabile deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- laurea triennale;
- di adeguata esperienza nel settore della gestione del personale quantificabile in almeno anni uno e certificabile da apposita attestazione.

Il nominativo ed il curriculum dovranno essere presentati in sede di gara ai fini dell'attribuzione del punteggio.

In caso di assenza del RCO per qualsiasi motivo l'affidatario è tenuto a comunicare immediatamente al Comune il nominativo del sostituto, che deve possedere gli stessi requisiti del titolare della funzione.

L'RCO deve essere disponibile e reperibile per il Comune di Vigonovo ogni qualvolta ve ne sia la necessità e comunque dalle ore 7,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì.

L'RCO dovrà essere altresì reperibile dagli operatori in servizio e durante tutto l'orario di funzionamento del servizio.

Il Responsabile del Coordinamento Operativo avrà il compito di:

- gestire e coordinare il personale addetto all'assistenza;
- curare e monitorare la regolarità delle presenze del personale;
- curare la realizzazione di ogni aspetto operativo del servizio così come previsto dal presente capitolato;
- provvedere alla tempestiva sostituzione del personale assente, per garantire la continuità degli interventi, assicurando il corretto passaggio di informazioni tra operatore titolare e sostituto e dando opportuna comunicazione circa la sostituzione ed eventuali variazioni di orario al servizio sociale;
- mantenere contatti con le assistenti sociali comunali per la verifica costante dei programmi in atto e dei tempi delle prestazioni;
- prevedere la compresenza per quelle situazioni di grosso impegno fisico e di pericolosità per l'utente durante le manovre di mobilitazione, se richiesto dalle assistenti sociali comunali sempre in base alla disponibilità oraria;

Il Responsabile del coordinamento operativo può coincidere con il Referente Responsabile.

Il Coordinatore è considerato insito nella organizzazione dell'affidatario e, pertanto, il relativo costo dovrà essere ricompreso nelle tariffe orarie offerte e non potrà comportare in alcun modo oneri aggiuntivi a carico dell'Ente Affidante.

#### **ART. 20 RELAZIONE ANNUALE**

L'affidatario dovrà, con cadenza annuale, rimettere una relazione dettagliata sull'andamento del servizio espletato, evidenziando i dati elaborati relativi all'utenza, i risultati ottenuti, gli eventuali problemi/criticità emersi nel servizio stesso e le ipotesi e proposte di risoluzione.

#### **ART. 21 ELENCO NOMINATIVI OPERATORI**

L'elenco nominativo completo degli operatori addetti all'assistenza ed il relativo curriculum dovranno essere consegnati all'Ente Appaltante entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio. Il Servizio Sociale, entro venti giorni dal ricevimento dei dati sopra citati può disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti previsti.

Non oltre 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva l'affidatario dovrà documentare, tramite apposita certificazione, il possesso dei requisiti di idoneità sanitaria per ciascun operatore.

L'elenco nominativo dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni.

L'affidatario è ad ogni effetto responsabile della veridicità delle dichiarazioni rese.

#### **ART. 22 FORNITURA MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

L'affidatario deve assicurare tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale.

Pertanto dovrà provvedere a fornire:

- camici cotone multiuso;
- guanti lattice monouso;
- mascherine igieniche e camici monouso;
- altri presidi sanitari prescritti dal servizio prevenzione e sicurezza di lavoro.

Tutto il materiale dovrà essere adeguato per quantità e a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Nel caso di interventi che richiedono particolari precauzioni igienico sanitarie atte a garantire l'incolumità degli operatori l'affidatario si obbliga a fornire i materiali di protezione a perdere.

#### **ART. 23 SEDE OPERATIVA**

L'affidatario dovrà avere o impegnarsi ad avere, entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva, pena la decadenza, una sede operativa, da mantenere per tutta la durata dell'appalto, attiva durante la giornata per qualsiasi comunicazione, anche con personale incaricato ad affrontare eventuali emergenze in assenza del Responsabile del Coordinamento operativo.

La sede dovrà essere sita entro un raggio massimo di 30 Km dalla sede municipale del Comune di Vigonovo (calcolata come da itinerario "il più breve" scaricato da [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it)).

Le riunioni con il Comune si svolgeranno presso la sede municipale.

#### **ART. 24 RESPONSABILITA' E COPERTURA ASSICURATIVA**

L'affidatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dall'espletamento delle attività richieste dal presente Capitolato.

A tale scopo l'affidatario si impegna a stipulare con oneri a suo carico, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Amministrazione Comunale rientra a tutti gli effetti nel novero di "terzi".

Tale polizza dovrà prevedere un massimale RCT / RCO non inferiore ad euro 5.000.000,00 (cinque milioni di euro) per ogni sinistro e per anno assicurativo, come meglio di seguito dettagliato:

- Responsabilità Civile verso Terzi, € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 5.000.000,00 per persona e € 5.000.000,00 per danni a cose;
- Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona.

La polizza assicurativa sarà acquisita a corredo del contratto di servizio che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva. La polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti dell'Amministrazione comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio. La Copia delle quietanze di rinnovo dovranno essere fornite all'Ente Appaltante dall'affidatario.

L'affidatario dichiara, pertanto, espressamente di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale impiegato, nonché verso i terzi per infortuni e danni a persone e cose, che comunque potessero avvenire in dipendenza dalle attività previste nel presente capitolato di appalto.

In ogni caso l'affidatario sarà chiamato a risarcire il danno nella sua interezza sia qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale, sia qualora l'indennizzo della Compagnia fosse gravato di franchigie e/o scoperti tali per cui il terzo danneggiato non dovesse essere completamente tacitato, sia qualora il danno fosse escluso dalle condizioni di polizza dell'affidatario.

Tutti gli obblighi dell'affidatario, non cesseranno con il termine del contratto, se non con il definitivo esaurimento di ogni spettanza, diretta o riflessa, dovuta al personale stesso.

L'esistenza di tale polizza non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità avendo la stessa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. L'ente appaltante è, conseguentemente, esonerato da qualsiasi responsabilità nei casi predetti.

In caso di danni arrecati a terzi, l'affidatario dovrà darne immediata notizia al Comune di Vigonovo, fornendo dettagliati particolari.

L'affidatario è, inoltre, tenuto ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

#### **ART. 25 RISPETTO D.LGS. 81/2008**

L'affidatario è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, dove necessario, dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L.123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3 del 5/3/2008), nell'incarico in oggetto sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle già a carico dell'affidatario, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze sono quindi pari € 1.400,00.

L'affidatario è tenuto a comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) entro 10 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

#### **ART. 26 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

L'affidatario si obbliga ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività di cui al presente appalto le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi, firmati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, per la specifica categoria di dipendenti, nonché degli accordi territoriali integrativi degli stessi in vigore per il tempo in cui viene eseguito il servizio oggetto dell'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione.

Ai lavoratori, dipendenti o soci, sono mantenute da parte dell'affidatario le eventuali documentate condizioni economiche di miglior favore maturate nel precedente rapporto d'impiego.

L'affidatario potrà illustrare i vantaggi economici e giuridici delle condizioni di "socio" ma, nel rispetto delle libertà costituzionalmente garantite, nessun lavoratore potrà essere costretto ad accettare la condizione di socio, in fase di cambio gestione.

L'affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

L'affidatario deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Qualora l'affidatario non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'affidatario.

Questa Amministrazione interdirà la partecipazione dell'impresa in dolo a nuove gare per un periodo di cinque anni.

Si evidenzia che durante lo svolgimento di tutto l'appalto l'affidatario deve mantenere una costante correttezza nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, correttezza che si esplica attraverso un regolare pagamento delle prestazioni lavorative in base al contratto applicato. Il mancato pagamento dei lavoratori nonché una non regolarità contributiva porterà all'immediata risoluzione del contratto.

#### **ART. 27 PENALITA'**

L'affidatario, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di Legge ed il Regolamento che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per Legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 3.000,00.

Le penali di cui ai punti precedenti sono comminate previa contestazione scritta trasmessa a mezzo posta certificata dal Comune di Vigonovo – Area Servizi alla Persona – all'affidatario. Decorso 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, senza che l'affidatario abbia prodotto giustificazioni scritte, accolte favorevolmente dal Comune di Vigonovo – Area Servizi alla Persona, il Comune potrà, a seconda della gravità della suddetta inadempienza:

- applicare una sanzione a titolo di penalità (tramite PEC);
- avviare la procedura di risoluzione e/o recesso dal contratto.

Se durante lo svolgimento dei servizi fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato l'amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare le sanzioni seguenti (anche cumulabili tra loro):

- Reiterati ritardi o uscite anticipate del personale impiegato nello svolgimento del servizio: penale di Euro 100,00;
- Disattesa delle indicazioni del servizio sociale nelle attività di designazione, sostituzione, rotazione degli operatori: Euro 400,00;
- Penale di Euro 300,00 per ogni mancato singolo intervento;
- Penale di Euro 2.000,00 in caso di prestazione di servizio giornaliero con personale privo dei requisiti richiesti e/o non attestati;
- Penale di Euro 500,00 per la mancata attivazione dell'intervento entro le 24 ore senza preventiva, scritta e motivata giustificazione;
- Ingiustificata e mancata presa in carico dell'utente nel rispetto dei termini prescritti dal capitolato: penale Euro 200,00.
- Mancata effettuazione del servizio per responsabilità del personale dell'affidatario: penale Euro 400,00.
- Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza e degli operatori coinvolti nel servizio: penale Euro 300,00.
- Penale di Euro 3.000,00 per la mancata realizzazione della supervisione e formazione ed aggiornamento professionale annuale del personale, secondo quanto proposto in sede di offerta;
- Penale di Euro 3.000,00 per la mancata realizzazione della proposta aggiuntiva e migliorativa, secondo quanto proposto in sede di offerta;
- Penale di Euro 2.000,00 ogni qualvolta non sia assicurata una sufficiente continuità di presenza dello stesso operatore (turn over eccessivo) senza che vi siano validi motivi tecnici funzionali all'utente e concordati all'interno del progetto individuale, e cioè in ogni caso in

cui all'interno di un anno solare (mesi 12) all'utente sia stato svolto il servizio da più di 5 operatori diversi.

- Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto: penale Euro 1.000,00.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

La stazione appaltante si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi, addebitando all'affidatario l'eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dello stesso o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

La stazione appaltante, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'affidatario.

In alternativa l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia fidejussoria senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In tal caso l'affidatario è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione Comunale, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di risolvere il contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 29.

#### **ART. 28 CAUZIONI**

Al momento della presentazione dell'offerta non è richiesta, così come previsto dall'art. 1 comma 4 del D.Lgs n.76/2020 (convertito in L. n. 120/2020), alcuna garanzia provvisoria.

Dovrà invece essere presentata ai fini della stipula del contratto la garanzia definitiva entro la scadenza richiesta dall'Ente, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere tempestivamente ripristinato, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata dopo esplicita autorizzazione allo svincolo e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del Servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia.

Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia (Artt. 103 comma 10, art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016).

#### **ART. 29 PAGAMENTI CORRISPETTIVI**

Il prezzo orario sarà quello risultante dal verbale che concluderà la gara. Tale prezzo si intende onnicomprensivo di tutti i servizi, prestazioni e spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e di ogni obbligo ed onere che gravi sull'affidatario a qualunque titolo, secondo le condizioni specificate nel presente capitolato.

L'importo convenuto rimarrà invariato per tutta la durata del contratto e verrà adeguato annualmente, a partire dal secondo anno, esclusivamente in base dell'aggiornamento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) misurato nel mese di Aprile.

Alla liquidazione dei compensi spettanti all'affidatario si provvederà mensilmente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture emesse, previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione dell'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate ai sensi dell'art. 26 del presente Capitolato.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo l'affidatario dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente capitolato.

Le fatture inoltre, dovranno:

- riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;
- indicare la dicitura "IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972" in quanto per effetto dello "split payment" l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'Erario anziché all'aggiudicatario.

### **ART. 30 CAUSE DI RISOLUZIONE**

Indipendentemente dall'applicazione delle penali previste il Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. e seguenti, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto nei modi previsti dalla legge nei seguenti casi:

- Abbandono del servizio, salvo le giustificate cause;
- Mancato assolvimento degli obblighi contrattuali e di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale dell'affidatario secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente capitolato speciale d'onori, senza alcuna deroga;
- Cessione o subappalto totali o parziali delle prestazioni. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato da altre aziende, nel caso di cessione di azienda o di ramo di azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perde la propria identità giuridica;
- Inadempienza degli impegni assunti con il contratto di appalto;
- Gravi inadempienze normative;
- Mancato assolvimento e rispetto degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i..

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto con solo preavviso scritto inviato tramite PEC almeno 10 giorni prima e con il solo onere di remunerare le prestazioni erogate sino alla data dell'ultimo giorno di servizio regolarmente prestato, trattenendo definitivamente la cauzione prestata.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione Comunale di risarcimento per i danni subiti.

### **ART. 31 ORIENTAMENTO DEL SERVIZIO, VIGILANZA E CONTROLLO**

Competono al Comune la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare la verifica delle congruità e delle puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa vigente.

Il Comune attiverà qualsiasi strumento ritenga opportuno ai fini della vigilanza e del controllo.

### **ART. 32 VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

All'ultimazione delle prestazioni, l'amministrazione eseguirà il certificato di regolare esecuzione, di cui all'art. 102 D.Lgs. n. 50/2016, al fine di accertare e certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il Certificato di regolare esecuzione, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il Certificato di regolare esecuzione verrà trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore/Esecutore, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 gg. dal ricevimento dello stesso. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Se, in sede di verifica di regolare esecuzione, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'aggiudicatario verrà invitato a fornire dette prestazioni, compiute a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito.

In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta le prestazioni contestate, addebitandone l'importo all'aggiudicatario.

E' fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione.

Qualora le prestazioni relative alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto della verifica di conformità comportassero comunque danni ad altre prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione, l'aggiudicatario sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere e/o prestazioni danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'Amministrazione qualora questa avesse preferito fare eseguire dette attività di ripristino da altra ditta.

L'amministrazione non resterà comunque gravata da onere alcuno.

Con l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione, si procederà alla corresponsione all'aggiudicatario dell'importo risultante dalla relativa liquidazione.

### **ART. 33 CESSIONE E SUBAPPALTO**

Sono vietati il subappalto e la cessione totali o parziali delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

In caso di violazione di quanto sancito dal presente articolo si procederà all'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 29.

### **ART. 34 RECESSO**

L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.n. 50/2016. Qualora il legale rappresentante o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, il Comune potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

E' facoltà del Comune di Vigonovo recedere unilateralmente dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o giusta causa, in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi all'affidatario mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Ente.

In caso di recesso l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

### **ART. 35 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

Il fallimento dell'affidatario comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto.

Qualora l'affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Comune proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, il Comune ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **ART. 36 RISPETTO REGOLAMENTO 2016/679/UE - GDPR**

L'affidatario è tenuto all'osservanza del Regolamento 2016/679/UE - GDPR e ss.mm.ii. e si impegna a trattare i dati personali dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.

Dati ed informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali di soggetti fruitori dei servizi l'affidatario adotta tutte le misure organizzative e procedurali, sia di rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il nominativo del Responsabile deve essere comunicato entro 10 giorni dall'aggiudicazione del servizio.

#### **ART. 37 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

L'affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010 e Determinazioni dell'A.V.C.P. n. 4/2011, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della liquidazione delle fatture le stesse dovranno riportare chiaramente il numero di CIG assegnato per tale appalto.

La tracciabilità dei flussi finanziari è obbligatoria per tutta la "filiera" delle imprese.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Comune di Vigonovo – Area Servizi alla Persona, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Comune di Vigonovo ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice univoco che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentirne il corretto recapito:

Denominazione Ente: Comune di Vigonovo

Codice Univoco Ufficio: UFZBAW

Nome dell'Ufficio: Uff\_efatturePA

Codice fiscale: 82001670270

Indirizzo PEC: protocollo.comune.vigonovo.ve@pecveneto.it

#### **ART. 38 SPESE CONTRATTUALI**

Il "Documento di Stipula" che sarà generato dal Sistema costituisce il Contratto e dovrà essere assoggettato all'imposta di bollo con oneri a carico dell'affidatario secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

#### **ART. 39 CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente a giudicare per la fase di evidenza pubblica, sino all'aggiudicazione, il T.A.R – Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con sede a Venezia Cannareggio 2277.

#### **Art. 40 SEDE LEGALE**

Ai fini del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso la Sede Municipale del Comune di Vigonovo.

Vigonovo, li 03/05/2021



La Responsabile  
Area Servizi alla Persona  
Dott.ssa Giuliana Tommasi

*Giuliana Tommasi*